



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Cuneo, lì 21/09/2026

N.1568
del registro determinazioni

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO IN
STRUTTURE AZIENDALI.**

**In data 21/09/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;

- vista la nota agli atti con la quale il Dott. Davide Tramontano, Medico Specializzando iscritto alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", chiede di effettuare un periodo di tirocinio presso la S.C. Oculistica di questa Azienda Ospedaliera;
- vista l'autorizzazione rilasciata al Dott. Davide Tramontano dalla predetta Scuola di Specializzazione;
- visto il testo della Convenzione, dalla Scuola di Specializzazione, che disciplina lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa, da parte degli studenti iscritti alla citata Scuola;
- preso atto che non sussistono le condizioni per l'inserimento di questa Azienda Ospedaliera nella rete formativa afferente alla suddetta Scuola di Specializzazione e, conseguentemente, per la stipula di una convenzione con la medesima;
- considerato che, peraltro, il predetto tirocinio risulta integrato a tutti gli effetti nel percorso didattico-formativo della Scuola di Specializzazione di che trattasi;
- preso atto, altresì, della disponibilità del Direttore della S.C. Oculistica ad accogliere il Dott. Tramontano per lo svolgimento del predetto tirocinio;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico di questa Azienda;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
2. di approvare la Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" – Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, allegata al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, finalizzata all'accoglienza in tirocinio extra rete formativa del Dott. Davide Tramontano presso la S.C. Oculistica di questa Azienda, a far tempo dal 1/11/2026 e fino al 30/06/2027;

3. di dare atto che, per quanto attiene all'applicazione in generale delle vigenti normative in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di trattamento dei dati personali, di comportamento, il rapporto con il Dott. Davide Tramontano è uniformato a quello attualmente intrattenuto con i Medici specializzandi ospitati in questa Azienda in relazione alle specifiche convenzioni stipulate con le rispettive Scuole di Specializzazione;
4. di dare atto che nel corso del suo tirocinio il Dott. Tramontano è a sua volta tenuto al rispetto delle predette normative, nonché dei regolamenti, delle disposizioni interne e delle procedure vigenti in questa Azienda;
5. di dare mandato alla S.S. DAPO e Logistica di consentire l'accesso alla mensa al tirocinante alle condizioni previste dal Regolamento aziendale vigente in materia;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, al fine di dar corso alla convenzione in oggetto;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile
STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE
E VALUTAZIONE DEL PERSONALE
LUISA RUATTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, *"riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*;
Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*;

Visto il parere positivo Consiglio della Scuola di Specializzazione di Oftalmologia (verbale del 06/07/2026)

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'**Università degli Studi di Napoli Federico II** di seguito denominata "**Università**" C.F. 00876220633 nella persona del Rettore Facente Funzioni Prof.ssa Angela Zampella, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli – Corso Umberto I n.40;

E

L' Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, con sede legale a Cuneo in Via Michele Coppino n. 26, cap 12100 Cuneo, codice fiscale / P. IVA: 01127900049, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", nella persona del Responsabile della S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori, Dott.ssa Luisa Ruatta, delegata dal Direttore Generale Dott. Franco Ripa,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Oftalmologia al di fuori della rete formativa, del dott. Davide Tramontano, iscritto al II anno per l'a.a. 2024/2025 (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata formazione

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/11/2026 fino al 30/06/2027.

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: presso la S.C. di Oculistica (Direttore e Tutor Dott. Agostino Salvatore Vaiano) dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, con orari di accesso da definire.

Art. 5 – Obiettivi e modalità della formazione

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di formazione

La formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

Art. 7 – Tutor

L'attività di formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Agostino Salvatore Vaiano indicato come tutor dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività formativa

Durante lo svolgimento della formazione l'attività è seguita e verificata dal Prof. Diego Strianese tutor universitario in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché Direttore della Scuola.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Copertura rischi professionali

Il soggetto promotore provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Resta a carico dello specializzando la polizza R.C. Colpa grave.

Art. 11 – Sicurezza

L'Università provvede, in qualità di soggetto formativo, all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in relazione agli specializzandi per quanto concerne la formazione generale e specifica, la sorveglianza sanitaria e la valutazione dei rischi connessi alle attività formative.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto, lo specializzando è equiparato al lavoratore ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; tale equiparazione opera esclusivamente ai fini della tutela e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ospitante.

Durante lo svolgimento delle attività presso l'Ente ospitante, restano ferme le responsabilità di quest'ultimo in relazione ai rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro, alle attrezzature utilizzate e all'organizzazione delle attività, con conseguente obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

L'Ente ospitante garantisce allo specializzando la formazione e l'informazione sui rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro, sulle procedure interne, sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sul piano di emergenza, mediante consegna e presa visione della Nota informativa aziendale di cui all'Allegato 2 del Regolamento aziendale.

L'Ente assicura inoltre la necessaria supervisione operativa durante lo svolgimento delle attività di tirocinio e garantisce che i locali, le attrezzature e le strumentazioni messe a disposizione siano idonee e conformi ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalla normativa vigente, fornendo allo specializzando i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari in relazione ai rischi specifici presenti.

Qualora, nell'ambito delle attività svolte presso l'Ente ospitante, emergano rischi specifici propri di quest'ultimo non considerati nella valutazione effettuata dall'Università, l'Ente applica nei confronti dello specializzando le misure di prevenzione, protezione e integra la sorveglianza sanitaria come già previste nei propri Documenti di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento alla struttura di assegnazione.

Nello specifico l'Ente ospitante si impegna a sottoporre lo specializzando a visita medica integrativa esclusivamente qualora permangano esposizioni a rischi specifici propri della struttura ospitante che non siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente giudizio di idoneità da parte del Medico Competente dell'Università. In caso contrario, l'Ente ospitante recepisce l'idoneità già rilasciata dall'Università, evitando la ripetizione di accertamenti sanitari duplicati.

Nel corso delle attività di tirocinio e durante la permanenza presso l'Ente ospitante, lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli specializzandi esposti a rischi specifici, quali radiazioni ionizzanti o altri agenti di natura chimica, fisica o biologica, sono sottoposti, a cura dell'Ente ospitante, alle misure di prevenzione e protezione e ai controlli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori esposti ai medesimi rischi.

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, gli specializzandi non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non nei limiti necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto. L'Ente ospitante si impegna a non richiedere il rispetto di obiettivi di produttività né l'adempimento di obblighi o scadenze di natura lavorativa.

Art. 12 – Uniformi di servizio

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione e assicura l'accesso alla mensa.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto;

- a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
- a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza e comunque previo accordo delle parti;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Prolungamento formazione

Qualora l'Università richieda di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione, tale proroga potrà essere autorizzata a seguito di formale richiesta, con apposito provvedimento da concordare tra le parti.

Art. 15– Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

Art. 16– Imposta di bollo e di registro

La convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, ed i costi sono a carico dell'Università. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20/03/1989 e successiva estensione n. 138940 del 13/04/2026.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 17– Norma finale

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

FIRMA
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

IL RETTORE FACENTE FUZIONI
(Prof.ssa Angela Zampella)

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E
CARLE DI CUNEO
Per delega del Direttore Generale
Dott. Franco Ripa
Il Responsabile S.S.
Formazione e Valutazione degli Operatori
(Dott.ssa Luisa Ruatta)
